

1

Regolamento comunale della Città di Bellinzona

Città di Bellinzona

Il Consiglio comunale di Bellinzona,
vista la legge organica comunale (LOC) e le relative norme di applicazione,

decreta:

TITOLO I **Nome e territorio del Comune**

Art. 1

Nome, stemma e sigillo

1. Il nome del Comune è Bellinzona.
2. Lo stemma comunale raffigura il biscione bianco in campo rosso, e meglio come all'allegato 1.
3. Il sigillo comunale porta la dicitura "Comune di Bellinzona", raffigura lo stemma, è in metallo e ha un diametro di mm 33, e meglio come all'allegato 1.
Hanno pure valore ufficiale i duplicati nella forma del timbro.

Art. 2

Circondari

1. Il Comune comprende i seguenti circondari:
 - frazione di Artore
 - frazione di Carasso
 - frazione di Daro
 - frazione di Ravecchia
 - Centro Sud
 - Centro Nord
 - Galbisio
 - Gerretta
 - Pedemonte
 - Semine.
2. I limiti territoriali sono raffigurati nel piano che costituisce l'allegato 2.

TITOLO II **Organizzazione politica**

Capitolo 1 **Gli organi del Comune**

Art. 3

Organi

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale
- b) il Consiglio comunale
- c) il Municipio.

Capitolo 1a
Ente autonomo di diritto comunale

Art. 3 a *

Ente autonomo di diritto comunale

1. Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.
2. Il Consiglio comunale adotta lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.
3. Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato o contratto di prestazione. È applicabile l'art. 193b LOC.

*** Nuovo articolo adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009.
Esposto all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010.
Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Capitolo 2
L'Assemblea comunale

Art. 4

Composizione

L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 5

Attribuzioni

1. L'Assemblea comunale per scrutinio popolare:
 - a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
 - b) si pronuncia sulle domande d'iniziativa e di referendum comunali.
2. Le operazioni dell'Assemblea comunale sono presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
3. Le elezioni e le votazioni avvengono per scheda, a scrutinio segreto, secondo le norme stabilite dalle leggi elettorali.

Capitolo 3
Il Consiglio comunale

Sezione 1. Generalità

Art. 6

Composizione

1. Il Consiglio comunale è composto di 50 membri.
2. Sono eleggibili i cittadini che hanno diritto di voto in materia comunale.
3. La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e dipendente del Comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Art. 7

Elezione

L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 8

Dimissioni e rinuncia alla carica

- 1*.Le dimissioni e la rinuncia alla carica devono essere inoltrate in forma scritta e motivata al Municipio che le trasmette al Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale decide nella prossima seduta, sentito il preavviso della competente commissione.
3. Tale decisione non è richiesta e la sostituzione del Consigliere comunale avviene automaticamente in caso di cambiamento di domicilio, sopravvenuta incompatibilità o decesso.

*** Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009.**

Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010.

Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.

Art. 9 *

Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale:

- a**) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione e approva convenzioni che non sono di competenza del Municipio;
- b) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione comunale;
- c) approva il preventivo del Comune e delle sue Aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire mediante imposta;
- d) autorizza le spese di investimento;
- e**) esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune e delle sue Aziende, nonché dei fondi speciali e dei legati di qualsiasi natura amministrati dal Municipio e delibera sulla loro approvazione;
- f) adotta e modifica il piano regolatore;
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
- i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno dei beni mobili;
- l) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- m) abrogata;
- n) accorda l'attinenza comunale;
- o) nomina i delegati del Comune nei consorzi, giusta le norme della Legge del consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
- p) nomina con sistema proporzionale i delegati del Comune negli altri enti di diritto pubblico o privato in cui il Comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;
- q) nomina le commissioni permanenti nella seduta costitutiva ogni quattro anni e le commissioni speciali;
- r) esercita le attribuzioni che gli sono conferite da leggi speciali, nonché quelle che non sono devolute ad altro organo comunale.

2**. Le singole competenze di cui alle lettere a) (limitatamente alle convenzioni), d), g), h) e l) del presente articolo sono delegate a favore del Municipio sino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalle disposizioni dell'autorità cantonale.

3. Il Consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere d) e g) decade se non è utilizzato.

4. La competenza di decidere la presentazione di un referendum dei Comuni, ai sensi dell'art. 42 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, viene delegata a favore del Municipio in conformità ai disposti della Legge sull'esercizio dei diritti politici.
- * **Articolo modificato (cpv. 1, 2 e 4) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**
- ** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Sezione 2. Norme procedurali

Art. 10 *

Seduta costitutiva

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato delle elezioni.
2. La seduta è aperta dal Consigliere più anziano presente, il quale chiama due scrutatori a formare l'Ufficio provvisorio.
3. Eseguito l'appello nominale, i membri del Consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato, del seguente tenore:
“ Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.

- * **Articolo modificato (cpv. 3) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

Art. 11

Ufficio presidenziale

Nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'Ufficio presidenziale, così composto:

- a) un Presidente
- b) un Vicepresidente
- c) due scrutatori.

Le cariche non sono obbligatorie.

Art. 12

Presidente

1. Il Presidente dirige le sedute e le discussioni, mantiene l'ordine, formula le proposte di voto, provvede all'impostazione delle votazioni e ne comunica il risultato.
2. Firma con il segretario redattore le risoluzioni e gli atti del Consiglio comunale.
3. In caso di assenza il Presidente è supplito dal Vicepresidente e, in mancanza di quest'ultimo, dallo scrutatore più anziano.

Art. 13

Scrutatori

1. Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al Presidente, con il quale collaborano per il mantenimento dell'ordine in sala.
2. Al termine della seduta i due scrutatori firmano il verbale.

Art. 14 *

Verbale

1. Il Segretario comunale, o in sua assenza il Vicesegretario o una persona designata dal Sindaco, è responsabile della tenuta del verbale che deve contenere:
 - a) la data e l'ordine del giorno;
 - b) l'elenco dei presenti e degli assenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, con l'indicazione del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
 - d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
2. Il contenuto del verbale secondo la lettera c) è letto e approvato alla fine di ogni trattanda. Il verbale è firmato dal presidente, dal segretario redattore e dagli scrutatori alla fine della seduta.
3. Il testo integrale del verbale è fatto pervenire ai Consiglieri comunali almeno sette giorni prima della seduta successiva.
4. L'approvazione del verbale integrale ha luogo all'inizio della seduta successiva.
5. Il Presidente sovrintende alla redazione del verbale. Se è proposta una rettifica questa sarà fatta. In caso di opposizione decide il Consiglio comunale a maggioranza semplice.

* **Articolo modificato (cpv. 2) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

Art. 15 *

Sessioni ordinarie

1. Il Consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria.
- 2.*** La prima sessione si svolge, di regola, l'ultimo lunedì di aprile, ma in ogni caso entro il 30 aprile, e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.
- 3.*** La seconda sessione si svolge, di regola, il terzo lunedì di dicembre, ma in ogni caso entro il 22 dicembre, e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.
- 4.** Il presidente, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.
- 5.** Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.

* **Articolo modificato (cpv. 4 e 5) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

*** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 2 maggio 2011. Esposta all'albo comunale dal 3 maggio 2011 al 16 giugno 2011. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 5 luglio 2011.**

Art. 16 *

Sessioni straordinarie

- 1.*** Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria, in base a un calendario allestito e comunicato dal presidente all'inizio dell'anno legislativo. Inoltre:
 - a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
 - b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.
2. Il Presidente, dopo aver deciso sulla regolarità e proponibilità della domanda, fissa la data della sessione concordandola con il Municipio e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.

- 3** Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lettera b) sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio. Sono riservate leggi speciali.
- * **Articolo modificato (cpv. 3) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**
- ** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**
- *** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 2 maggio 2011. Esposta all'albo comunale dal 3 maggio 2011 al 16 giugno 2011. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 5 luglio 2011.**

Art. 17 *+**

Modo di convocazione

- 1.*** Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente d'intesa con il Municipio, in base a un calendario allestito e comunicato dal presidente all'inizio dell'anno legislativo, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta a ogni consigliere, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.
 2. La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d'urgenza.
 3. Nei casi di urgenza, da riconoscersi dal Municipio e dal Presidente, la convocazione deve pervenire almeno entro il giorno antecedente la riunione.
 4. Di regola le sedute del Consiglio comunale durano 3 ore.
 5. Le sessioni non possono essere chiuse se non quando il Consiglio comunale abbia deliberato su tutti gli oggetti proposti.
- * **Articolo modificato (cpv. 1 e 2) in data 8 maggio 1995 dal Consiglio comunale. Pubblicato all'albo comunale dal 10.5.1995 al 12.6.1995. Ratificato in data 23.6.1995 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 23.6.1995 (cfr. MMN 2031 del 20.2.1995)**
- ** **Disposto introdotto (cpv. 4) in data 16 dicembre 2002 dal Consiglio Comunale. Ratificato in data 24 febbraio 2005 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali.**
- *** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 2 maggio 2011. Esposta all'albo comunale dal 3 maggio 2011 al 16 giugno 2011. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 5 luglio 2011.**

Art. 18

Aggiornamenti

La proposta di aggiornamento della seduta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio comunale.

Art. 19 *

Luogo

Le sedute si tengono nei giorni feriali, di regola nella sala del Consiglio comunale di Palazzo civico.

- * **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 2 maggio 2011. Esposta all'albo comunale dal 3 maggio 2011 al 16 giugno 2011. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 6 ottobre 2011.**

Art. 20

Gonfalone

Il gonfalone è esposto al balcone di Palazzo civico nei giorni in cui siede il Consiglio comunale.

Art. 21 *

Frequenza e sanzioni

1. La partecipazione alla seduta è obbligatoria.
 2. Se il Consigliere comunale si sottrae senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.
- * **Articolo modificato (cpv. 2) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

Art. 22 *

Numero legale

1. Il Consiglio comunale non può iniziare i propri lavori e deliberare senza la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
 2. Se il Consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente procede ad una nuova convocazione.
 3. Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale, il Presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.
- * **Articolo modificato (cpv. 2 e 3) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

Art. 23 *

Funzionamento e ordine

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal Presidente.
2. Il Municipio vi partecipa in corpore o con una sua delegazione, senza diritto di voto.
I suoi membri possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali.
3. Il pubblico assiste in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza turbare le discussioni in alcun modo.
4. Gli organi di informazione accreditati dal Municipio partecipano alle sedute negli spazi a loro riservati; la facoltà di registrare e riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata all'approvazione del Presidente.
5. Se un membro del Consiglio comunale o del Municipio o una persona del pubblico o degli organi d'informazione tiene un contegno offensivo o scorretto, il Presidente lo ammonisce e, in caso di persistenza, lo espelle.

* **Articolo modificato (cpv. 2) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

Art. 24 *

Messaggi municipali e rapporti commissionali

1. I messaggi del Municipio al Consiglio comunale, formulati per iscritto, devono essere trasmessi ai Consiglieri immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima della seduta.
 2. Il Consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese nell'ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua commissione, se non è dichiarata l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.
L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni.
 3. I rapporti scritti delle Commissioni devono essere depositati in Cancelleria comunale, ostensibili almeno 7 giorni prima della seduta. La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri comunali.
 4. I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati dal Municipio prima della deliberazione del Consiglio comunale.
I messaggi sulle naturalizzazioni possono essere ritirati unicamente con il consenso del Consiglio comunale.
- * **Articolo modificato (cpv. 1 e 3) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

Art. 25

Casi di collisione

Il Consigliere comunale non può prendere parte nè alla discussione nè al voto nei casi di collisione previsti dall'art. 32 LOC.

Sezione 3. Discussione e votazione

Art. 26

Svolgimento della discussione

1. Il Presidente apre la discussione e mette in votazione eventuali domande di sospensione o pregiudiziali.
2. E' quindi aperta la discussione sul singolo oggetto con l'entrata in materia e l'eventuale intervento dei relatori sul rapporto commissionale.
3. La discussione sul singolo oggetto può essere sospesa unicamente per richiami al rispetto dell'ordine del giorno e del regolamento comunale.
- 4*. La discussione su regolamenti, convenzioni o contratti avviene su ogni singolo articolo e sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

*** Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009.
Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010.
Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 27 *+ **

Interventi

1. Il Consigliere comunale chiede la parola al Presidente, il quale l'accorda in ordine di iscrizione dando la precedenza a chi non l'avesse ancora ottenuta.
2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire due volte sullo stesso oggetto.
Gli interventi devono essere attinenti al tema.
3. I relatori delle commissioni potranno intervenire quanto volte lo riterranno necessario; pari diritto compete ai municipali.
4. Il Presidente può partecipare alla discussione abbandonando il seggio presidenziale.

*** Articolo approvato (cpv. 3) in data 14 dicembre 2002 dal Consiglio comunale. Ratificato in data 24 febbraio 2005 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali.**

**** Articolo approvato (cpv. 2) in data 16 marzo 2015 dal Consiglio comunale. Ratificato in data 11 giugno 2015 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali**

Art. 28

Disciplina

1. Il Presidente ammonisce il Consigliere comunale o il Municipale che manca di rispetto alla dignità del consesso o che viola il Regolamento comunale.
Il secondo richiamo è annotato a verbale.
2. Il Presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.

Art. 29

Conclusione

1. Chiusa la discussione, il Presidente, senza fare riassunti, sottopone al Consiglio comunale l'ordine in cui le proposte di voto saranno messe in votazione.
2. E' possibile il reclamo contro l'ordine di votazione proposto dal Presidente: in questo caso decide il Consiglio comunale a maggioranza semplice.

Art. 30 *

Svolgimento della votazione

1. Il Presidente mette in votazione nell'ordine le domande di sospensione, di rinvio, quelle pregiudiziali e, successivamente, le proposte di non entrata in materia, gli emendamenti, che vanno decisi a maggioranza semplice.
2. Se vi sono più proposte sopra uno stesso punto di questione, si procede con votazioni globali, eliminando di volta in volta quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.
3. La proposta con il maggior numero dei consensi va messa in votazione finale.
- 4**. Le proposte aventi carattere sostanziale se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio, affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi dalla seduta. Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante.
- 5**. L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto su ogni articolo e sul complesso.
Il voto avviene sui singoli articoli solo se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale (art. 186 cpv. 2 LOC).

* **Articolo modificato (cpv. 4) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 31

Modo di votazione

1. Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del Consiglio comunale, avvengono, di regola, per alzata di mano; se richiesta sarà eseguita la controprova.
2. Si procederà per appello nominale o per voto segreto se così sarà deciso, prima della votazione, dalla maggioranza semplice dei votanti.

Art. 32

Quoziente di voto

1. Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall'art. 25 non sono computati nel numero dei presenti.
3. Gli oggetti di cui alle lettere d, f, g, h, i, l, dell'art. 9, devono ottenere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale.
4. In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ri tiene respinta.

Art. 33

Albo comunale

Il Municipio provvede alla posa di un albo comunale a Palazzo civico.

Art. 34

Revoca di risoluzioni

Il Consiglio comunale può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Sono riservati i diritti dei terzi ed eventuali indennità.

Sezione 4. Diritti politici dei Consiglieri comunali

Art. 35

Interrogazione

1. Il Consigliere comunale può interrogare in ogni tempo e per iscritto il Municipio, che risponde entro 30 giorni.
2. L'interrogante non soddisfatto può trasformare la sua interrogazione in interpellanza.

Art. 36 *

Interpellanza

1. Ogni Consigliere può interpellare in forma scritta il Municipio su oggetti di interesse comunale. Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale, il testo è trasmesso dalla Cancelleria a tutti i Consiglieri. Se l'interpellanza è invece inoltrata nei 7 giorni precedenti la seduta, il Presidente ne dà lettura unicamente se il Municipio intende rispondere nella stessa seduta. All'interpellante è data facoltà di intervenire prima della risposta del Municipio per succintamente sviluppare il testo.
2. Il Municipio, di regola, risponde immediatamente. Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
3. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipale. E' ammessa una discussione generale se il Consiglio lo decide.

* **Articolo modificato (cpv. 3) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000). [Il cpv. 1 era già stato precedentemente modificato con risoluzione 1° dicembre 1997 del Consiglio comunale e ratifica 10 febbraio 1998 della Sezione degli enti locali. In vigore dal 10 febbraio 1998].**

Art. 37 *

Mozione

1. Ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.
2. Su proposta del Presidente le mozioni devono essere demandate dal Consiglio comunale a una commissione permanente o speciale, da designare o nominarsi sedutastante. Contemporaneamente sono trasmesse al Municipio.
3. Se la mozione è demandata a una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.
4. Entro sei mesi dalla data di presentazione della mozione il Municipio ha la facoltà:
 - a) di allestire un preavviso scritto oppure
 - b) un messaggio a sostegno della proposta.Il Municipio se non intende esprimere un preavviso oppure proporre un messaggio, deve fare una dichiarazione in tale senso entro il termine di tre mesi. Esso è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza.
5. La commissione deve presentare il suo rapporto al Consiglio comunale e al Municipio entro 6 mesi dalla scadenza del termine di cui al cpv 4.

6. Il Municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione.

* **Articolo modificato (cpv. 4 e 6) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

Sezione 5. Commissioni del Consiglio comunale

Art. 38

Commissioni

1. Il Consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:
 - a) Commissione della gestione
 - b) Commissione dell'edilizia
 - c) Commissione della legislazione
 - d) Commissione del piano regolatore.
2. E' facoltà del Consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.
3. Il Consiglio comunale nomina inoltre ogni anno, nella sessione autunnale e con il sistema della rappresentanza proporzionale, le commissioni di revisione delle Aziende municipalizzate, con le attribuzioni e gli obblighi previsti dalla LMSP.

Art. 39*

Composizione e nomina

1. Le Commissioni permanenti si compongono di nove membri, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi rappresentati in Consiglio comunale, e di un supplente per ogni gruppo rappresentato in seno alla Commissione.
- 2**. Il gruppo è costituito da tre o più Consiglieri eletti sulla stessa lista.
- 3**. I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, sulle votazioni e sulle elezioni, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggior frazione.
4. I membri e i supplenti sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio comunale eleggendo i membri nel rispetto della ripartizione proporzionale.

5. Le commissioni di revisione delle Aziende municipalizzate si compongono di 3 membri e 2 supplenti, nominati con il sistema del voto limitato ritenuto che almeno un membro e un supplente siano membri del Consiglio comunale.

* **Articolo modificato (cpv. 1 e 4) con risoluzione 18.12.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 19.12.2000 al 19.01.2001 e ratificata in data 26.2.2001 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 26.2.2001.**

** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 40

Esclusione

1*. Non possono far parte della Commissione della gestione:

- a) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri, generi o nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;
- b) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del Municipio, i supplenti o il Segretario comunale.

2. Coloro che rivestivano la carica di Municipale o supplente nell'anno precedente, possono far parte della Commissione della gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui rivestivano la carica.

3. La carica di membro o di supplente di una commissione è obbligatoria.

* **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 41

Ufficio presidenziale

1. Ogni commissione permanente o speciale nomina nel suo seno, un Presidente, un Vice presidente e un segretario.

Il segretario può essere scelto al di fuori della commissione.

2. Il Presidente è incaricato della custodia degli atti, che restano depositati presso la Cancelleria comunale.

Il segretario della commissione redige il verbale.

3. Il verbale di ogni commissione deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e la menzione della presenza o dell'assenza alle riunioni dei membri della commissione stessa.

Art. 42*

Numero legale

1. La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria. Valgono i disposti dell'art. 21 del presente regolamento.
2. Le sedute si tengono di regola in giorni feriali e nelle sale di edifici comunali.
3. Le commissioni non possono validamente deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei membri che le compongono.
- 3bis Un membro assente può essere sostituito a tutti gli effetti dal supplente del suo gruppo. La presenza del supplente è annunciata e legittimata con lettera al presidente della Commissione in tempo utile.
4. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.
5. Le commissioni sono convocate dal Presidente, per il tramite della Cancelleria comunale, con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

*** Articolo modificato (aggiunta del cpv. 3bis) con risoluzione 18.12.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 19.12.2000 al 19.01.2001 e ratificata in data 26.2.2001 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 26.2.2001.**

Art. 43

Sostituzione

La sostituzione dei membri delle commissioni permanenti o speciali dimissionari o che mancassero abitualmente e senza giustificazione alle sedute compete al Consiglio comunale, su proposta del rispettivo gruppo di appartenenza.

Art. 44

Attribuzioni della Commissione della gestione

1. L'esame della gestione è di competenza della Commissione omonima.
2. Essa si pronuncia:
 - a) sul preventivo;
 - b*) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in quest'ultimo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari;
 - c) sul consuntivo;
 - d) sugli aspetti finanziari e generali di una proposta quando la stessa viene esaminata anche da un'altra commissione permanente.

*** Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 45

Attribuzioni della Commissione dell'edilizia

La Commissione dell'edilizia si pronuncia:

- a) sui progetti relativi a opere pubbliche dal profilo tecnico;
- b) sulle proposte municipali riguardanti istanze e ricorsi diretti al Consiglio comunale in materia edilizia e viaria, se non sono demandate a una Commissione speciale.

Art. 46

Attribuzioni della Commissione della legislazione

La Commissione della legislazione si pronuncia:

- a*) sulle dimissioni e rinuncia alla carica sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a decidere;
- b) sulle domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) sulle proposte di adozione e di modificazione dei Regolamenti comunali, delle convenzioni, dei Regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti, se non demandate ad altra Commissione permanente o speciale;
- d) sulle petizioni di cittadini dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre Commissioni;
- e) sulle istanze tendenti a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere.

- * **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009.
Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010.
Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 47

Attribuzioni della Commissione del piano regolatore

La Commissione del piano regolatore si pronuncia:

- a) sulle proposte di adozione o di varianti di piano regolatore;
- b) su altre proposte aventi importanti conseguenze di natura pianificatoria e urbanistica.

Art. 48 *

Designazione della commissione

Il Municipio designa in modo definitivo la o le commissioni a cui sottoporre per preavviso i messaggi e le proposte municipali, avuto riguardo dell'art. 172 LOC e dei disposti precedenti.

- * **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009.
Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010.
Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 49

Esame degli atti

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, le commissioni o le loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare negli uffici comunali e nei rispettivi archivi gli atti dell'amministrazione e i verbali per oggetti di loro pertinenza.

Art. 50

Obbligo di discrezione

I membri delle commissioni devono osservare l'assoluta discrezione sulle deliberazioni, sulle discussioni e gli apprezzamenti, nonché sulla documentazione visionata.
Restano riservate le misure dell'art. 197 LOC.

Art. 51

Rapporti commissionali

1. Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmettono copia al Municipio almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
2. Entro lo stesso termine i rapporti devono essere trasmessi ai singoli consiglieri comunali.
3. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro il termine dei cpv. 1 e 2.

Capitolo 4

Diritti politici del cittadino

Art. 52

Principio

I cittadini svizzeri di 18 anni compiuti, domiciliati nel Comune da almeno tre mesi, vi esercitano i diritti politici in materia comunale.

Sezione 1. Iniziativa

Art. 53 *

Lancio dell'iniziativa

1. Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, f, g, h, i, dell'art. 9, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.
- 2**. I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo. I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del Consiglio comunale.
La raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.
- 3**. La domanda deve essere presentata per iscritto al Municipio e deve essere firmata da almeno dal 15 % dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'000 cittadini.

4. Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.
 5. Entro un mese dalla presentazione il Municipio deve esaminare se la domanda è regolare e ricevibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione.
 6. Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, il Municipio la sottopone al Consiglio comunale entro un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi, accompagnandola eventualmente da un controprogetto.
 7. Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.
- * **Articolo modificato (cpv. 5, 6 e 7) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000). [I cpv. 2, 3, 4, 5 e 6 erano già stati precedentemente modificati con risoluzione 8 maggio 1995 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 10.5.1995 al 12.6.1995 e ratificata in data 23.6.1995 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 23.6.1995 (cfr. MMN 2031 del 20.2.1995)].**
- ** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 54 *

Controprogetto e votazione

1. Il Consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di regolarità e ricevibilità, previo esame e preavviso di una sua commissione.
2. Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione popolare non ha luogo.
Se non vi aderisce, l'iniziativa sarà sottoposta a votazione popolare non prima di un mese, né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della sua decisione.
3. Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
4. Qualunque sia la forma dell'iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto.
Il Municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.

5. Se all'iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda.

Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

- * **Articolo modificato (cpv. 1, 2, 3, 4 e 5) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000). [Il cpv. 3 era già stato precedentemente modificato in data 8 maggio 1995 dal Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 10.5.1995 al 12.6.1995 e ratificata in data 23.6.1995 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 23.6.1995 (cfr. MMN 2031 del 20.2.1995)].**

Art. 55 *

Ritiro dell'iniziativa

1. Uno o più proponenti possono essere autorizzati dai firmatari a ritirare l'iniziativa, sia a favore di un controprogetto, sia liberamente, mediante esplicita autorizzazione contenuta nelle liste destinate alla raccolta delle firme.
2. L'iniziativa può essere ritirata al più tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali della risoluzione del Consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.
3. Il ritiro è immediatamente pubblicato all'albo comunale ad opera del Sindaco.

- * **Articolo modificato (cpv. 2) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

Sezione 2. Referendum

Art. 56 *

Referendum

- 1**. Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lettere a, d, f, g, h, i, dell'art. 9, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto dal 15 % dei cittadini entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della risoluzione all'albo comunale, ritenuto un massimo di 3'000 cittadini.
2. Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.
3. La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al Municipio e indicare unicamente la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

4. Entro un mese dalla presentazione il Municipio esamina la regolarità e la ricevibilità della domanda e pubblica la sua decisione all'albo comunale.
 5. Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, il Municipio sottopone la risoluzione allavotazione popolare, non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della decisione all'albo comunale.
- * **Articolo modificato (cpv. 4 e 5) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**
- ** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Sezione 3. Petizione

Art. 57

Petizione

Ogni singolo cittadino, indipendentemente dalla sua nazionalità, dal suo domicilio o dalla sua età, ha il diritto di petizione all'indirizzo del Municipio o del Consiglio comunale per un problema di interesse pubblico.

Capitolo 5 **Il Municipio**

Sezione 1. Generalità

Art. 58

Composizione ed elezione

1. Il Municipio è composto di sette membri e tre supplenti.
2. La carica è obbligatoria.
3. L'elezione ha luogo contemporaneamente a quella del Consiglio comunale.

Art. 59

Ricusa, dimissioni e incompatibilità

- 1*. Il Sindaco, i Municipali e i supplenti possono rinunciare o dimissionare dalla carica unicamente per i motivi di cui all'85 LOC.
2. I casi di incompatibilità sono dati dagli art. 82 e 83 LOC.

*** Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009.
Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010.
Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 60

Collisione di interesse e divieto di prestazione

1. Un membro del Municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse, quello dei suoi parenti secondo l'art. 83 LOC e quello di persone giuridiche nelle quali riveste la funzione di amministratore o dirigente.
- 2*. Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.
- 3*. L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
- 4*. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
5. Un membro del Municipio non può in alcun modo, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, assumere lavori, forniture o mandati a favore del Comune.

*** Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009.
Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010.
Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 61 *

Attribuzioni

1**. Il Municipio, riservate le competenze delegate all'amministrazione comunale:

- a**) pianifica l'attività del Comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del Comune, comprese le procedure amministrative;
- b) propone, esegue, o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea e del Consiglio comunale;
- c) informa il Consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai regolamenti comunali;
- e**) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti;
- f) esercita le funzioni di polizia locale;
- g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta;
- h) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- i) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti;
- l) fa eseguire i regolamenti comunali;
- m) assume i dipendenti comunali secondo le modalità previste dallo speciale regolamento;
- n**) delibera in tema di commesse pubbliche;
- o) preavvisa al Consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso;
- p) amministra le Aziende municipalizzate, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;
- q) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- r) adotta il sigillo comunale;
- s***) propone o nomina i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato in cui esso è parte, riservate le competenze del Consiglio comunale;
- t) tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali e amministrative, informando il Consiglio comunale.

2. Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 cpv. 2.

3***. Il Municipio é autorizzato a delegare al Segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alla commissione amministratrice delle Aziende municipalizzate, nonché ai rispettivi funzionari, competenze decisionali amministrative, ivi comprese quelle di cui agli art. 13 LE e 7 e 8 LEDP, che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale.
Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione é data facoltà di reclamo al municipio conformemente all'art. 107.

4. Il Municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.

* **Articolo modificato (cpv. 1, 2 e 3) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

*****Modifica d'ufficio decisa dal Consiglio di Stato con ris. gov. no. 2516 del 19 maggio 2010.**

Sezione 2. Norme procedurali

Art. 62

Seduta costitutiva

1. Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del Sindaco.
2. Esso provvede, per la durata di un quadriennio, alla nomina tra i suoi membri del Vice sindaco, all'istituzione dei dicasteri, alla nomina delle commissioni e delle delegazioni e alla nomina dei delegati comunali negli enti di diritto pubblico o privato di sua competenza. Inoltre convoca il Consiglio comunale in seduta costitutiva.

Art. 63 *

Sedute

1. Il Municipio stabilisce le sue sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.
 2. Il Municipio è inoltre convocato dal Sindaco:
 - a) ogni qualvolta questi lo reputi necessario;
 - b) su istanza di almeno tre municipali.In quest'ultimo caso il Sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC.
 3. Le sedute hanno luogo nella sala del Municipio a Palazzo civico; se speciali ragioni lo giustificano esse possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.
 4. La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i Municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Sindaco o che ne fa le veci. Restano riservate le misure di cui all'art. 197 LOC.
 5. Il Municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
 6. I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.
 7. I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se viene a mancare la maggioranza assoluta.
 8. I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentanti il Municipale o i Municipali mancanti.
- * **Articolo modificato (cpv. 4) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

Art. 64

Collegialità, discussione e riserbo

1. I membri del Municipio devono attenersi rigorosamente al principio della collegialità.
- 2*. I membri del Municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta di Municipio e delle sue commissioni o delegazioni.
3. Il Municipio stabilisce il modo e i mezzi per comunicare le deliberazioni, riservate le disposizioni agli art. 111 LOC.
4. Restano riservate le misure di cui all'art. 197 LOC.

*** Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009.
Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010.
Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 65

Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni del Municipio sono prese a maggioranza dei presenti.
I municipali non possono astenersi dal voto.

Art. 66 *

Spese non preventivate

Il Municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale fino all'importo massimo complessivo stabilito dalle disposizioni dell'autorità cantonale.

*** Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009.
Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010.
Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 67 *

Lavori e forniture

1**. I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio sono aggiudicate in applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 risp. del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001.

2. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

* **Articolo modificato (cpv. 1) con risoluzione del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

** **Articolo modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Modifica esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Sezione 3. Dicasteri, commissioni e delegazioni

Art. 68

Dicasteri

1. Il Municipio è diviso in dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza.

2. Nessun Municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.

3. Il Municipale non può prendere decisioni vincolanti.

4. Il capodicastero è responsabile della vigilanza sull'esecuzione delle decisioni municipali che concernono il suo dicastero.

Art. 69 *

Commissioni e delegazioni obbligatorie

1**. Il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge o facoltative:

- a**) commissione tutoria regionale;
- b) delegazione tributaria;
- c) commissione scolastica;
- d) commissione per l'assistenza;
- e) commissione fondiaria;
- f) commissione espropriazione e contributi di miglioria (LCMi)

2. Il numero dei membri è fissato dal Municipio qualora non sia previsto da leggi speciali.

3. Di ogni commissione o delegazione dovrà far parte almeno un Municipale, di regola in qualità di Presidente.

4. Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

* **Articolo modificato (cpv. 1) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali, con modifica d'ufficio, in data 17 giugno 2010.**

Art. 69a*

Commissioni anziani

Viene istituita una commissione municipale per il tema degli anziani (commissione anziani) e che, entro i limiti dell'art. 91 cpv. 3 LOC in stretta collaborazione con il Municipio, si occupi di un'adeguata politica per gli anziani con lo scopo di approfondire, analizzare, programmare nel migliore dei modi servizi in città necessari per le persone anziane, affinché si garantisca loro una migliore vita quotidiana .

* **Nuovo articolo approvato con risoluzione 27.09.2006 del Consiglio comunale. Pubblicato all'albo comunale dal 28.09.2006 al 28.10.2006 e ratificato in data 21.11.2006 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 21.11.2006.**

Art. 70

Commissioni e delegazioni facoltative

1. Il Municipio può pure istituire ogni altra commissione o delegazione che si rendesse opportuna. Restano applicabili le disposizioni dell'art. 69 cpv 2.
2. Il Municipio nomina la commissione di vigilanza sulla protezione dei dati.

Art. 71

Attribuzioni

Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e delegazioni seguono i rami dell'amministrazione comunale a loro affidati, preavvisando e proponendo al Municipio i provvedimenti da adottare, o svolgono gli incarichi a loro assegnati dall'Esecutivo.

Art. 72

Funzionamento

1. Le commissioni facoltative si compongono di un numero dispari di membri, al minimo tre ed al massimo sette.
2. Esse nominano nel proprio seno un Presidente e un segretario, che può essere scelto al di fuori della commissione.

3. Le commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza assoluta dei membri. Esse tengono un verbale delle proprie sedute.

Sezione 4. Informazione alla popolazione

Art. 73 *

Informazione

- 1**. Il Municipio informa la popolazione su questioni di interesse generale o relative al circondario, in particolare mediante l'istituzione di albi a carattere informativo e attraverso nuovi sistemi tecnologici di comunicazione (sito internet www.bellinzona.ch).
2. Il Municipio raccoglie le informazioni della popolazione di gruppi, di associazioni, ecc. del circondario su argomenti di carattere locale, urbanistico, di edilizia pubblica, viario, ambientale, sociale e culturale.

* **Articolo modificato (cpv. 1) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Capitolo 6 **Il Sindaco**

Art. 74

Attribuzioni generali

- 1*. Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'Amministrazione comunale con le competenze conferitegli dalla legge.
 2. Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Municipio.
- * **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 75 *

Attribuzioni particolari

In particolare il Sindaco:

In particolare il Sindaco:

a**) abrogato

b**) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombeni della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;

c**) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;

d) firma, in unione con il Segretario comunale, gli atti del Comune e provvede alla loro trasmissione;

e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del Municipio;

f) rilascia, in unione con il Segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;

g) prende i provvedimenti conferitigli dalla LAC.

* **Articolo modificato (lett. e) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000). [La lett. e era già stata precedentemente modificata in data 8 maggio 1995 dal Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 10.5.1995 al 12.6.1995 e ratificata in data 23.6.1995 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 23.6.1995 (cfr. MMN 2031 del 20.2.1995)].**

** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009.**

Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010.

Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.

Art. 76

Supplenza

In caso di assenza il Sindaco è supplito nelle sue funzioni dal Vicesindaco, e in assenza di questo, dal Municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

Art. 77 *

Misure coercitive

Abrogato.

* **Articolo abrogato con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Abrogazione pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

Art. 78 *

Misure preventive

Abrogato.

- * **Articolo abrogato con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Abrogazione pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

**TITOLO III
Dipendenti comunali**

Capitolo 1
I Dipendenti comunali

Art. 79

Rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende è disciplinato dal regolamento organico.

Art. 80 *

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione

Prima di entrare in carica, il Segretario comunale, il Segretario comunale aggiunto, i quadri superiori, i dipendenti abilitati ad allestire perizie, rapporti di contravvenzione o dichiarazioni fedefacenti, il delegato per l'inventario obbligatorio per il decesso, gli agenti di polizia comunale e gli uscieri rilasciano al Municipio una dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che gli viene consegnato, del seguente tenore:

" Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio."

- * **Articolo modificato con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

Capitolo 2
Il Segretario comunale

Art. 81

Attribuzioni generali

Il Segretario comunale è il capo del personale ed è responsabile della Cancelleria; dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal Municipio o dal Sindaco.

Art. 82

Attribuzioni particolari

In particolare il Segretario:

- a*) firma con il Sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del Comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal Municipio. Sono riservate le competenze delegategli secondo la LOC e il regolamento comunale.
- b) è responsabile della redazione del verbale del Consiglio comunale e del Municipio;
- c) è responsabile dell'archivio, nonché della conservazione di tutti i documenti del Comune;
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC.
- e*) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

*** Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009.
Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010.
Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 83

Supplenza

In caso di impedimento o di assenza temporanea il Segretario è supplito dal Vicesegretario. In mancanza di quest'ultimo, è supplito da persona designata dal Municipio.

TITOLO IV
Onorari, diarie, indennità e finanziamento dei gruppi politici

Art. 84

Onorari del Sindaco e dei municipali

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:

- a) il Sindaco: fr. 55'000.- annui;
- b) il Vicesindaco: fr. 37'000.- annui;
- c) i municipali: fr. 35'000.- annui;

Art. 85

Diarie e indennità per missioni

1. Per le missioni, ai Municipali sono riconosciute le spese vive.
2. Per le missioni e funzioni straordinarie, ai membri delle commissioni e delegazioni sono riconosciute le seguenti diarie e indennità:
 - a) per una giornata: fr. 125.-;
 - b) per mezza giornata: fr. 70.-;
 - c) per ogni pernottamento: fr. 100.-.Vengono inoltre rimborsate le spese di trasferta in base alla tariffa di prima classe delle FFS e alla tariffa corrispondente per gli altri mezzi di trasporto.
3. Dalle diarie e indennità suddette, verranno dedotti gli eventuali rimborsi accordati da altri enti.
4. Per casi speciali e particolarmente per missioni fuori Cantone, il Municipio potrà, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate.

Art. 86

Diarie per sedute

1. I Supplenti municipali ricevono un'indennità di franchi 100 per ogni seduta municipale alla quale partecipano.
- 2.*I Consiglieri comunali ricevono un'indennità di franchi 80 per ogni seduta del Consiglio comunale alla quale partecipano.
3. I membri delle Commissioni e delle Delegazioni municipali - esclusi i Municipali - ed i membri delle Commissioni del Consiglio comunale ricevono un'indennità di franchi 80 per ogni seduta alla quale partecipano.
4. I membri di commissioni consultive di esperti nominati dal Municipio ricevono una indennità pari alla retribuzione media della loro categoria professionale.

*** Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 26 settembre 2011.
Esposta all'albo comunale dal 27 settembre 2011 all'11 novembre 2011
Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 16 dicembre 2011. In vigore dal 17 gennaio 2012.**

Art. 87

Finanziamento dei partiti politici

1. I partiti politici che costituiscono gruppo ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento ricevono un'indennità base annua di fr. 3'500.- alla quale va aggiunto un supplemento annuo di fr. 750.- per ogni Consigliere comunale.
2. I partiti politici che non costituiscono gruppo hanno diritto unicamente ad una indennità annua di fr. 750.- per ogni Consigliere comunale.

TITOLO V Gestione finanziaria e contabilità

Art. 88 *

Bilancio preventivo e conto consuntivo

1. Il Municipio presenta ogni anno al Consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune, dei legati, dei fondi speciali e delle aziende municipalizzate.
2. I conti si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre.
- 3**. Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi, il Municipio affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto al suo indirizzo. Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.

* **Articolo modificato (cpv. 3) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000). [L'articolo era già stato precedentemente modificato (nuovo cpv. 3) in data 27.11.1995 dal Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 30.11.1995 al 2.1.1996 e ratificata in data 17.1.1996 dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni. In vigore dal 17.1.1996 (cfr. MMN 2061 del 26.7.1995)].**

** **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 89 *

Norme per la gestione finanziaria

Il contenuto e la forma del bilancio preventivo, del conto consuntivo, la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di pagamento sono retti dalla Legge organica comunale, nonché dalle relative norme d'applicazione e direttive dell'Autorità superiore.

* **Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 89a *

Organo di controllo interno

Il Municipio ha la facoltà di dotarsi di un organo di controllo interno. Le modalità operative sono disciplinate mediante ordinanza municipale.

* **Nuovo articolo adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 90

Incassi e pagamenti

Il Comune tiene i conteggi dei conti correnti postali e dei conti correnti bancari, attraverso i quali si devono effettuare gli incassi e i pagamenti.

Art. 91

Autorizzazioni a riscuotere

Il Segretario comunale, il direttore dei servizi contabili e i cassieri comunali e delle aziende sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare il pagamento in contanti.

Art. 92

Diritto di firma

Il Segretario comunale, il direttore dei servizi contabili e i cassieri comunali e delle aziende hanno diritto di firma collettiva, separatamente, con il Sindaco o il Vicesindaco o con il capodicastero finanze, per le operazioni relative ai conti correnti postali ed ai conti correnti bancari.

TITOLO VI I beni comunali

Capitolo 1 Generalità

Art. 93

Suddivisione

1. I beni comunali si suddividono in beni patrimoniali, beni amministrativi e beni di uso comune.
2. I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.
3. I beni amministrativi e i beni di uso comune, ossia i beni demaniali, servono direttamente all'adempimento di compiti di diritto pubblico.
4. La costituzione, la soppressione e la commutazione d'uso dei beni amministrativi sono decise dal Consiglio comunale.

Art. 94

Definizioni

1. Per beni patrimoniali si intendono tutti i beni che appartengono al Comune senza essere incorporati nei beni demaniali, quali ad esempio il denaro, le carte valori, i terreni rustici o urbani, gli stabili locativi, ecc. e che sono sottoposti al diritto privato.
2. Per beni amministrativi si intendono quei beni accessibili anche agli amministrati e la cui utilizzazione è subordinata all'intervento degli organi comunali, quali ad esempio edifici amministrativi e scolastici, biblioteche, musei, istituti sociali, infrastrutture sportive, cimiteri, installazioni, impianti, veicoli, ecc.
3. Per beni di uso comune si intendono quei beni direttamente accessibili agli amministrati senza intervento degli organi comunali, quali ad esempio le strade, le piazze, i giardini pubblici, la golena, i corsi d'acqua.

Art. 95 *

Alienabilità

1. I beni amministrativi e di uso comune sono inalienabili e non possono essere dati in pegno.
 2. I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.
- * Articolo modificato (cpv. 2) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000).**

Art. 96

Amministrazione

- 1*. L'amministrazione dei beni comunali compete al Municipio, riservate le competenze delegate.
2. Il Municipio tiene aggiornato in apposito registro l'inventario dei beni comunali mobili e immobili, nonché l'elenco dei passivi, separati per categoria, ivi compresi i fondi e i legati affidatigli.

*** Articolo modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 97

Alienazione e locazione

1. L'alienazione, l'affitto e la locazione di beni comunali o di pertinenza di fondi o di legati, mobili o immobili, devono essere fatti tramite pubblico concorso annunciato all'albo comunale per almeno 7 giorni.
2. In casi eccezionali e quando al Comune non può derivare danno, il Municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative private.
3. Sono riservate le disposizioni speciali di legge.

Capitolo 2 **Utilizzazione**

Art. 98

Utilizzazione collettiva

I beni d'uso comune soggiacciono all'utilizzazione collettiva, intesa di regola in modo libero, gratuito e uguale per tutti.

Art. 99

Utilizzazione accresciuta

1. Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo dei beni d'uso comune.
2. L'autorizzazione viene di regola accordata se non vi si oppongono motivi preponderanti di ordine pubblico, di sicurezza o di igiene e previa valutazione degli interessi in gioco.
3. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni, segnatamente per prevenire danni ai beni pubblici o di terzi.
4. Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito.

Art. 100

Utilizzazione particolare

1. Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e prolungata dei beni di uso comune.
2. La concessione è rilasciata giusta l'art. 97 del presente regolamento.
3. Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito.

Capitolo 3
Norme comuni

Art. 101

Rilascio dell'atto

1. L'atto di autorizzazione o concessione determina le condizioni, la durata, l'estensione, le modalità d'esercizio dell'utilizzazione nonché l'importo della tassa regolamentare.
2. In assenza di queste indicazioni valgono le norme che seguono.

Art. 102

Durata

1. Le autorizzazioni hanno una durata massima di 1 anno e le concessioni di 10 anni.
2. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

Art. 103

Trasferimento

1. Le autorizzazioni e le concessioni non possono essere trasferite a terzi senza preventivo consenso del Municipio.
2. Le autorizzazioni e le concessioni connesse a un fondo privato seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 104

Revoca

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. La revoca di una concessione può comportare il pagamento di una indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

Art. 105

Responsabilità

1. Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione.
2. Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito a esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

TITOLO VII
Le Aziende municipalizzate

Art. 106*

1. Nel Comune sono istituite, conformemente alla LMSP, Le Aziende municipalizzate della Città di Bellinzona, con Le sezioni elettricità e acqua.
 2. Le Aziende municipalizzate sono rette da un apposito regolamento organico.
- * Articolo modificato in data 18 dicembre 1995. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 19 dicembre 1995 al 19 gennaio 1996. Ratificata in data 8 marzo 1996 dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni. In Vigore dall'8 marzo 1996.**

TITOLO VIII
Rimedi di diritto, contravvenzioni e multe

Art. 107

Rimedi di diritto

1. Se espressamente indicato nella decisione, contro Le risoluzioni del Municipio e dei suoi servizi amministrativi sussiste facoltà di reclamo entro 15 giorni all'Esecutivo stesso.
- 2*. Contro le risoluzioni degli organi del Comune è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le modalità previste dalla LOC e dalla LPAm o da altra legge speciale.

*** Articolo modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 108

Multa

1. Il Municipio punisce con la multa Le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
2. Il massimo della multa è di fr. 10'000.-; restano riservate Le leggi speciali.

Art. 109

Procedura, pagamento e prescrizione

La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione sono disciplinati dagli articoli 147 a 150 LOC.

TITOLO IX
Regolamenti, ordinanze, convenzioni, tasse ed indennità

Art. 110

Regolamenti

1. Il Consiglio comunale disciplina mediante regolamento Le materie che rientrano nelle sue competenze.
2. I Regolamenti sono esposti al pubblico, previo avviso all'albo comunale, per un periodo di 30 giorni, durante il quale è data facoltà di referendum.
3. Trascorsi i termini di esposizione i Regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione.

Art. 111 *

Ordinanze

1. Il Municipio disciplina mediante ordinanza municipale le materie di competenza propria o adesso delegate da leggi o regolamenti.
Queste ordinanze sono esposte agli albi comunali per un periodo di 15 giorni, durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.
2. Il Municipio emana inoltre ordinanze amministrative per disciplinare l'attività interna dell'amministrazione.
Queste ordinanze sono intimate ai servizi interessati ed esposte agli albi del personale.

*** Articolo modificato (cpv. 1) con risoluzione 21.3.2000 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata all'albo comunale dal 23.3.2000 al 25.4.2000 e ratificata in data 24.5.2000 dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali. In vigore dal 6.6.2000 (cfr. MMN 2392 del 7.2.2000)**

Art. 112

Convenzioni

- 1*.Le convenzioni sono votate dal Consiglio comunale secondo le modalità dell'art. 30 del presente regolamento. Resta riservata la delega secondo l'art. 9 cpv. 2 del presente Regolamento.
2. Le convenzioni di esclusiva competenza municipale, in particolare in materia di polizia locale e di collaborazione fra esecutivi, sono stipulate dal Municipio.

*** Articolo modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009. Esposta all'albo comunale dal 15 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010. Approvata dalla Sezione degli enti locali in data 17 giugno 2010.**

Art. 113

Tasse, tariffe, indennità e sportule

1. Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da Regolamenti speciali.
2. Gli interventi, richiesti o causati dai privati e che esulano dai normali compiti, sono fatturati in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi e il materiale impiegato.
3. L'ammontare delle sportule di cancelleria e le modalità di pagamento sono fissati da apposita ordinanza municipale.

Art. 114

Legislazione comunale

1. Il Municipio cura e tiene aggiornata la raccolta della legislazione comunale.
- 2.*Ad ogni Consigliere comunale è consegnata a richiesta una copia della raccolta della Legislazione comunale in vigore.

* **Modifica introdotta dal Consiglio comunale in data 13 dicembre 1993 e approvata dal Dipartimento delle istituzioni in data 24 febbraio 1994**

TITOLO X Disposizioni finali e abrogative

Art. 115

Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della LOC e delle relative norme d'applicazione.

Art. 116

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 117

Abrogazioni

Il regolamento comunale del 28 dicembre 1951 e ogni altra norma contraria al presente regolamento sono abrogati.

* * *

**Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 ottobre 1991
Esposto all'albo comunale dal 17 ottobre 1991 al 18 novembre 1991
Approvato dal Consiglio di Stato il 3 marzo 1992**

**Allegati: 1. stemma comunale e sigillo
2. limiti territoriali**

Cfr. MMN 1824 del 27.6.1991

Indice

TITOLO I: Nome e territorio del Comune 2

Art. 1 *Nome, stemma e sigillo*

Art. 2 *Circondari*

TITOLO II: Organizzazione politica

Capitolo 1: Gli organi del Comune

Art. 3 *Organi*

Capitolo 1a: Ente autonomo di diritto comunale

Art. 3a *Ente autonomo di diritto comunale*

Capitolo 2: L'Assemblea comunale

Art. 4 *Composizione*

Art. 5 *Attribuzioni*

Capitolo 3: Il Consiglio comunale 3

Sezione 1. Generalità 3

Art. 6 *Composizione*

Art. 7 *Elezione*

Art. 8 *Dimissioni*

Art. 9 *Attribuzioni*

Sezione 2. Norme procedurali 5

Art. 10 *Seduta costitutiva*

Art. 11 *Ufficio presidenziale*

Art. 12 *Presidente*

Art. 13 *Scrutatori*

Art. 14 *Verbale*

Art. 15 *Sessioni ordinarie*

Art. 16 *Sessioni straordinarie*

Art. 17 *Modo di convocazione*

Art. 18 *Aggiornamenti*

Art. 19 *Luogo*

Art. 20 *Gonfalone*

Art. 21 *Frequenza e sanzioni*

Art. 22 *Numero legale*

Art. 23 *Funzionamento e ordine*

Art. 24 *Messaggi municipali e rapporti commissionali*

Art. 25 *Casi di collisione*

Sezione 3. Discussione e votazione

Art. 26 *Svolgimento della discussione*

Art. 27 *Interventi*

Art. 28 *Disciplina*

Art. 29 *Conclusione*

Art. 30 *Svolgimento della votazione*

Art. 31 *Modo di votazione*

Art. 32 *Quoziente di voto*

Art. 33 *Albo comunale*

Art. 34 *Revoca di risoluzioni*

Sezione 4. Diritti politici dei Consiglieri comunali 11

Art. 35 *Interrogazione*

Art. 36 *Interpellanza*

Art. 37 *Mozione*

Sezione 5. Commissioni del Consiglio comunale 13

Art. 38 *Commissioni*

Art. 39 *Composizione e nomina*

- Art. 40 *Esclusione*
- Art. 41 *Ufficio presidenziale*
- Art. 42 *Numero legale*
- Art. 43 *Sostituzione*
- Art. 44 *Attribuzioni della Commissione della gestione*
- Art. 45 *Attribuzioni della Commissione dell'edilizia*
- Art. 46 *Attribuzioni della Commissione della legislazione*
- Art. 47 *Attribuzioni della Commissione del piano regolatore*
- Art. 48 *Designazione della commissione*
- Art. 49 *Esame degli atti*
- Art. 50 *Obbligo di discrezione*
- Art. 51 *Rapporti commissionali*

Capitolo 4: Diritti politici del cittadino

- Art. 52 *Principio*
Sezione 1. Iniziativa
- Art. 53 *Lancio dell'iniziativa*
- Art. 54 *Controprogetto e votazione*
- Art. 55 *Ritiro dell'iniziativa*
Sezione 2. Referendum
- Art. 56 *Referendum*
Sezione 3. Petizione
- Art. 57 *Petizione*

Capitolo 5: Il Municipio

- Sezione 1. Generalità
- Art. 58 *Composizione ed elezione*
- Art. 59 *Ricusa, dimissioni e incompatibilità*
- Art. 60 *Collisione di interesse e divieto di prestazione*
- Art. 61 *Attribuzioni*
Sezione 2. Norme procedurali
- Art. 62 *Seduta costitutiva*
- Art. 63 *Sedute*
- Art. 64 *Collegialità, discussione e riserbo*
- Art. 65 *Validità delle risoluzioni*
- Art. 66 *Spese non preventivate*
- Art. 67 *Lavori e forniture*
Sezione 3: Dicasteri, commissioni e delegazioni
- Art. 68 *Dicasteri*
- Art. 69 *Commissioni e delegazioni obbligatorie*
- Art. 70 *Commissioni e delegazioni facoltative*
- Art. 71 *Attribuzioni*
- Art. 72 *Funzionamento*
Sezione 4: Informazione alla popolazione
- Art. 73 *Informazione*

Capitolo 6: Il Sindaco

- Art. 74 *Attribuzioni generali*
- Art. 75 *Attribuzioni particolari*
- Art. 76 *Supplenza*
- Art. 77 *Misure coercitive*
- Art. 78 *Misure preventive*

TITOLO III: I Dipendenti comunali

Capitolo 1: I Dipendenti comunali

- Art. 79 *Rapporto d'impiego*
- Art. 80 *Giuramento o promessa solenne*

Capitolo 2: Il Segretario comunale

- Art. 81 *Attribuzioni generali*

- Art. 82 *Attribuzioni particolari*
Art. 83 *Supplenza*
26

TITOLO IV: Onorari, diarie, indennità e finanziamento dei gruppi politici

- Art. 84 *Onorari del Sindaco e dei municipali*
Art. 85 *Diarie e indennità per missioni*
Art. 86 *Diarie per sedute*
Art. 87 *Finanziamento dei partiti politici*

TITOLO V: Gestione finanziaria e contabilità

- Art. 88 *Bilancio preventivo e conto consuntivo*
Art. 89 *Norme per la gestione finanziaria*
Art. 89a *Organo di controllo interno*
Art. 90 *Incassi e pagamenti*
Art. 91 *Autorizzazioni a riscuotere*
Art. 92 *Diritto di firma*

TITOLO VI: I beni comunali

Capitolo 1: Generalità

- Art. 93 *Suddivisione*
Art. 94 *Definizioni*
Art. 95 *Alienabilità*
Art. 96 *Amministrazione*
Art. 97 *Alienazione e locazione*

Capitolo 2: Utilizzazione

- Art. 98 *Utilizzazione collettiva*
Art. 99 *Utilizzazione accresciuta*
Art. 100 *Utilizzazione particolare*

Capitolo 3: Norme comuni

- Art. 101 *Rilascio dell'atto*
Art. 102 *Durata*
Art. 103 *Trasferimento*
Art. 104 *Revoca*
Art. 105 *Responsabilità*

TITOLO VII: Le Aziende municipalizzate

- Art. 106

TITOLO VIII: Rimedi di diritto, contravvenzioni e multe

- Art. 107 *Rimedi di diritto*
Art. 108 *Multa*
Art. 109 *Procedura, pagamento e prescrizione*

TITOLO IX: Regolamenti, ordinanze, convenzioni, tasse ed indennità

- Art. 110 *Regolamenti*
Art. 111 *Ordinanze*
Art. 112 *Convenzioni*
Art. 113 *Tasse, tariffe, indennità e sportule*
Art. 114 *Legislazione comunale 32*

TITOLO X: Disposizioni finali e abrogative


- Art. 115 *Diritto suppletorio*
Art. 116 *Entrata in vigore*
Art. 117 *Abrogazioni*

STEMMA COMUNALE



SIGILLO COMUNALE (ømm33)





BELLINZONA



- FRAZIONI**
- 1 Artore
- 2 Carasso
- 3 Daro
- 4 Ravecchia
- CIRCONDARI**
- 5 Centro Sud
- 6 Centro Nord
- 7 Galbisio
- 8 Gerretta
- 9 Pedemonte
- 10 Semine